

NUOVI OBBLIGHI AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022

1. AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER OPERAZIONI CON L'ESTERO
2. AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE ITALIA

NOVITA'

ACQUISTI DA FORNITORI ESTERI

I dati che venivano trasmessi tramite l'esterometro dovranno essere trasmessi alle Entrate telematicamente tramite lo Sdi, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica.

L'acquirente italiano, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico (autofattura elettronica) in formato Xml e trasmetterlo all'Agenzia tramite lo Sdi **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento**, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.

Ricordiamo che il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:

- **TD17** integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (sia UE sia Extra UE)
- **TD18** integrazione per acquisto di beni intracomunitari (solo UE)
- **TD19** integrazione/autofattura per acquisto di beni extracomunitari (solo Extra UE).

ACQUISTI DA FORNITORI ITALIANI CON REVERSE CHARGE

La procedura dovrà essere adottata anche per le operazioni interne (esempio: subappalti edili, lavori di pulizia e completamento edifici le cui fatture sono emesse in reverse charge interno) e **tipo documento TD16**, da utilizzarsi per l'integrazione delle fatture.

SOLUZIONI

All'atto della ricezione della fattura passiva cartacea emessa dal fornitore estero o della fattura xml in reverse charge ricevuta dal fornitore italiano, si avranno 2 alternative:

1. Procedere in autonomia con generazione e trasmissione del file xml (scegliendo l'opportuno "tipo documento" come descritto sopra)
2. Richiedere il supporto dello Studio: in tale situazione lo studio, al ricevimento della fattura cartacea estera o della specifica richiesta di gestione delle fatture IT in reverse charge, procederà:
 - con la generazione del file xml corretto
 - Con la trasmissione:

- a. Allo SdI per tutti i nostri clienti che utilizzano la piattaforma di fatturazione elettronica col piattaforma dello studio (EasyCloudFatt + Bluenext)
- b. Alla email personale per tutti i nostri clienti che utilizzano la piattaforma di fatturazione elettronica esterna. In questo caso sarà poi necessario procedere con la successiva e necessaria trasmissione allo SdI.

Nei casi previsti al n. 2 la richiesta di supporto dovrà pervenire tempestivamente entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione in quanto l'obbligo di trasmissione scade il giorno 15.

Al fine di permetterci di fornire un supporto adeguato si prega di contattare lo studio per ottenere tutti i chiarimenti necessari.